

**ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA  
SOTTOSCRITTO L'11/02/2020 PER L'ADOZIONE DI MISURE PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA  
NELLA REGIONE TOSCANA**

Il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

e

il Presidente della Regione Toscana

**VISTI** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ed il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

**CONSIDERATO** che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto NO2 sul territorio italiano - ambedue giunte a sentenza della Corte di Giustizia - e che i superamenti oggetto di infrazione riguardano anche una serie di zone della Regione Toscana;

**VISTO** l'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Presidente della Regione Toscana in data 11 febbraio 2020 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, finalizzato ad individuare una serie di interventi da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

**DATO ATTO** che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dispone di risorse pari a complessivi 220 milioni di euro per le annualità 2021-2028 a valere sul fondo rifinanziato con Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 per il finanziamento, tramite appositi accordi di programma con le Regioni, di misure di risanamento della qualità dell'aria;

**VISTA** altresì la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);

**VISTO** l'interesse manifestato dalla Regione Toscana, con nota acquisita agli atti con prot. n. 0011418/MITE del 1° febbraio 2022, all'utilizzo della quota di propria competenza delle predette risorse per azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle zone Prato-Pistoia IT0907, Valdarno pisano e Piana lucchese IT0909 e Agglomerato di Firenze IT0906 (interessate dalle suddette procedure d'infrazione n. 2014/2147 e 2015/2043);

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva di potenziare ed estendere l'attuazione dell'Accordo di Programma dell'11 febbraio 2020, e di massimizzarne gli effetti di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed il miglioramento della qualità dell'aria, in linea con quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo, risulta opportuno integrarlo in relazione ai seguenti aspetti: mobilità a basse emissioni e mobilità dolce, sistemi di riscaldamento domestico a ridotte emissioni, sistemi di promozione della mobilità ciclistica;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Convengono e sottoscrivono quanto segue

#### **Articolo unico**

(Modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Presidente della Regione Toscana in data 11 febbraio 2020 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana)

1. All'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Presidente della Regione Toscana in data 11 febbraio 2020 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) All'articolo 2, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    - d) prevedere la concessione di contributi per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto delle limitazioni di cui alla lettera a), che risultino immatricolati nei Comuni dell'agglomerato di Firenze, con veicoli nuovi ad alimentazione esclusivamente elettrica, o veicoli euro 6 ad alimentazione elettrica plug-in, ibrida-elettrica, GPL e metano anche bi-fuel, benzina e diesel, o con veicoli usati ad alimentazione esclusivamente elettrica, o veicoli euro 6 ad alimentazione elettrica plug-in, ibrida-elettrica, GPL e metano anche bi-fuel, benzina.
  - b) All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
    - d-bis) prevedere la concessione di contributi per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli ad alimentazione diesel fino ad euro 5, appartenenti alle flotte dei veicoli dei Comuni e di altri enti pubblici con sede nell'agglomerato di Firenze, con veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, o veicoli euro 6 ad alimentazione elettrica plug-in, ibrida-elettrica, GPL e metano anche bi-fuel e, limitatamente ai mezzi da lavoro, benzina e diesel.
  - c) All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
    - e-bis) adottare, entro il 31 dicembre 2023, un sistema di erogazione di contributi a cittadini residenti nei 14 comuni compresi nell'area di superamento "Piana Lucchese" per la sostituzione di caminetti esistenti con sistemi con classificazione ambientale non inferiore alle 4 stelle di cui al DM 186/2017;
    - e-ter) adottare, entro il 31 dicembre 2023, un sistema di erogazione di contributi per la sostituzione mediante dismissione o rottamazione di caminetti aperti o impianti termici civili

alimentati a biomasse (compresi focolari aperti) e a gasolio, con contestuale acquisto di sistemi a ridotte emissioni quali ad esempio pompe di calore e pannelli fotovoltaici;

- d) All'articolo 2, comma 1, alla lettera i) le parole "entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2023";
- e) All'articolo 2, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
  - m) attivazione di iniziative e misure, volte alla diffusione della micro-mobilità urbana e della mobilità ciclabile;
- f) All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
  - p-bis) attivazione, entro il 31 dicembre 2024, di campagne di comunicazione, segnaletica, sistemi di monitoraggio dei flussi e sistemi di infomobilità volti alla diffusione della ciclomobilità urbana;
- g) All'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole "4 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti "29 milioni di euro".
- h) All'articolo 4, comma 1, le parole "comunque almeno una volta ogni sei mesi", sono sostituite dalle seguenti "comunque almeno una volta l'anno".
- i) All'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  - 3. Le iniziative informative concernenti le misure finanziate di cui all'articolo 2, evidenziano la fonte del finanziamento ministeriale e riportano il logo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma,

**Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

---

**Il Presidente della Regione Toscana**

---